

CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI

N.B. Con riferimento alla formula indicata al paragrafo 2 pag. 13 del Capitolato speciale d'appalto, nella formula $P_i = 30 R_i/R_{max}$ il termine "importo" deve essere inteso come "Importo percentuale del ribasso", pertanto la formula di attribuzione del punteggio per l'elemento prezzo è la seguente:

ribasso offerto/ribasso massimo x 30

e pertanto

Offerta ditta A: ribasso 1,5%

Offerta ditta B (ribasso massimo per il lotto): ribasso 3%

Punteggio ditta A

$1,5/3 \times 30 = 15$ punti

N.B. Il termine corretto per il ricevimento delle offerte è quello previsto dalle norme di gara e pertanto le ore 13.00 del giorno 20 luglio 2012

1. Si conferma che l'unico requisito per la qualificazione dei progettisti é, con riferimento al valore complessivo dei lotti per i quali si intende partecipare: il fatturato per servizi di progettazione per opere rientranti nella categoria OG1, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo di almeno il 20% dell'importo dei lavori a base di gara per ciascun lotto per il quale si partecipa.
Per "progettazione di opere rientranti nella categoria OG1" si deve intendere progettazione di opere rientranti nell'ambito di costruzioni civili.
Si conferma che ai sensi della lettera d) pag. 9 delle norme di gara, i progettisti di cui le ditte intendono avvalersi dovranno essere in possesso dei requisiti ivi indicati.
2. I subappaltatori indicati da un concorrente non potranno, a pena di esclusione, essere tra i soggetti partecipanti alla gara neppure se riferiti ad altri lotti. La possibilità di subappaltare i lavori è strettamente condizionata alla dichiarazione da rilasciare in fase di gara ai sensi dell'art. 11 delle norme di gara.
3. E' ammissibile presentare la cauzione provvisoria con le modalità degli artt. 20-22 del D. Lgs. 82/2005. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata per ciascun lotto per il quale si intenda partecipare.
4. La certificazione Soa, idonea per categorie e classifiche, è requisito di ammissione ai sensi delle norme di gara. E' ammissibile la presentazione di copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 267/2000.
5. La qualifica nelle categorie OS3, OS28 e OS30 può essere dimostrata attraverso il possesso della cat. OG11.
6. Si conferma che ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti in gara.
7. La *ratio* della prescrizione di gara relativa al vincolo dell'aggiudicazione per non più di tre lotti, è legata all'estrema urgenza e necessità di realizzare le strutture in tempi estremamente contenuti. Pertanto una ditta può partecipare alla presente procedura in RTI per lotti diversi anche con imprese diverse. In caso di affidamento però il limite delle tre aggiudicazioni opererà nei confronti delle imprese singole o raggruppate sia in qualità di mandataria che di mandante.
8. I limiti dell'art. 38, comma 2 relativi alle imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. operano esclusivamente in fase di partecipazione ai singoli lotti, nel senso che imprese controllate e/o collegate non possono partecipare al medesimo lotto.

9. Per la qualificazione in sede di gara ed in caso di possesso di una adeguata qualifica nella categoria OG1 ma in assenza di qualifiche specialistiche OS3 OS28 e OS30 non è necessario associarsi con altra impresa adeguatamente qualificata ma è possibile dichiarare di volerle subappaltare.

10. Si riporta di seguito ampio stralcio del CSA :

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'Allegato 1- Scheda tecnica esigenze minime – importo appalto – tempi progettazione ed esecuzione al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1». La distribuzione relativa alle categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavori di:	Cat.	Incidenza Lavoro	Incidenza Manodopera
1 Edifici civili e Industriali	OG1	61%	< 50 %
2 Impianto idrico-sanitario	OS3	15%	< 50 %
3 Impianto termico	OS28	14%	< 50 %
4 Impianti elettrici, telefonici, adsl etc.	OS30	10%	< 50 %
TOTALE GENERALE		100%	

In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori sopradescritti, appartenenti alla categoria prevalente «OG1», sono subappaltabili nella misura massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

11. Per le società facenti capo ad uno stesso gruppo valgono i limiti fissati dall'art. 38 comma 2 del D.Lgs 163/2006 relativi alle imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c.. Le imprese collegate e/o controllate non possono partecipare al medesimo lotto.

12. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese è sufficiente che la qualificazione anche per la progettazione sia posseduta dalla sola capogruppo mandataria.

13. Il limite delle 25 pagine fa riferimento a ciascuna delle relazioni facenti parte degli elaborati progettuali da allegare all'offerta .

14. Si conferma che nella presente procedura in caso di costituzione di ATI orizzontale le imprese possono avvalersi della maggiorazione di 1/5 così come avviene per le ditte che partecipano singolarmente.

15. Per quanto riguarda il limite posto dall'art. 3 delle "norme di gara", busta 1 punto 8 relativo al subappalto e precisamente: "Dovranno anche essere indicati i nomi dei subappaltatori e questi non potranno, a pena di esclusione, essere tra i soggetti partecipanti alla gara nè in forma individuale, nè RTI nè in qualità di ausiliaria", si deve all'attuazione del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritta nel 2010.

16. Il limite di aggiudicazione massimo di tre lotti, non deve riferirsi al caso in cui una ditta, già aggiudicataria di tre lotti, risulti essere anche ditta "ausiliaria" ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006 di altre imprese aggiudicatarie.

17. Per la riduzione della cauzione serve la certificazione del sistema di qualità UNI CEI SO 9000. In caso di RTI per la riduzione del 50% dell'importo della cauzione è necessario che tutte le imprese raggruppate abbiano la certificazione.

18. In merito alla presentazione delle offerte ad ulteriore specificazione di quanto indicato nelle norme di gara si precisa che la busta contenente la documentazione amministrativa deve

essere autonomamente inserita nel plico contenente l'offerta indipendentemente dalla partecipazione ad uno o più lotti. Questa disposizione oltre a ridurre la quantità del materiale cartaceo è finalizzata a semplificare la fase della valutazione dei requisiti di ammissibilità da parte delle Commissione di gara.

19. Il concorrente in possesso di adeguata qualificazione SOA per la sola costruzione può partecipare in RTI o dichiarare di avvalersi di progettisti qualificati (cfr. lett. D pag.9 delle norme di gara).
20. Nell'istanza di partecipazione può essere indicato più di un subappaltatore per lo stesso lotto e categoria. Dalle norme di gara non si evince il divieto che un subappaltatore possa essere indicato come tale per lotti diversi da imprese diverse.
21. Con riferimento all'art. 16 pag. 7 delle norme di gara il computo metrico estimativo non è tra la documentazione tecnica di gara.
22. Il limite di aggiudicazione di massimo 3 lotti vale per tutte le imprese che partecipino in forma singola o associata. Non fanno eccezione i professionisti raggruppati in RTI.
23. Per quanto attiene la qualificazione dei professionisti raggruppati le norme di gara non indicano percentuali minime di partecipazione in raggruppamento. Un libero professionista può partecipare alla gara cumulando i requisiti derivanti dalla libera professione e dall'attività di Direttore Tecnico di una società di Ingegneria, purchè siano direttamente riferibili alla propria attività professionale.
24. Come si evince dalla lett. d) pag. 8 delle Norme di gara la ditta partecipante dovrà essere in possesso di attestazione di qualificazione per la categoria OG1 (*prevalente*) e nelle categorie OS3, OS28 e OS30 (*subappaltabili e/o scorporabili*) se non indicate in subappalto adeguate per classifica al valore del lotto e/o dei lotti cui si intende partecipare.
25. Per calcolare il fatturato dei professionisti negli ultimi 5 anni è possibile prendere in considerazione sia l'attività svolta con studio associato sia il fatturato relativo all'attività individuale purchè riferibili alla specifica attività professionale. Il fatturato deve riguardare comunque solo attività di progettazione. Nella dichiarazione sostitutiva dei progettisti per "importo" deve intendersi unicamente l'importo dei lavori progettati. *Vedere ulteriore chiarimento n. 36.*
26. Per la qualificazione dei progettisti in sede di gara le dichiarazioni da presentare attengono a quanto previsto dall'art. 3 busta 1 lett. d) delle norme di gara. Se i progettisti poi assumono la qualifica anche di concorrenti in RTI, dovranno presentare la dichiarazione completa ex art. 38 del D.Lgs 163/2006
27. le norme di gara non richiedono l'attestazione sul possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs 163/2006 da parte dei subappaltatori indicati
28. E' possibile la qualificazione per i progettisti a mezzo di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs 163/2006.
29. Ai sensi dell'art. 11 delle norme di gara l'autorizzazione al subappalto è condizionato dalla volontà espressa dal concorrente in sede di gara oltre che dall'indicazione , anche plurima, nominativa dei subappaltatori. Pertanto in fase di autorizzazione l'indicazione nominativa, effettuata in sede di gara, sarà vincolante.
30. Per la qualificazione SOA dei singoli lotti, si deve fare riferimento alla lettera d) a pag. 8 delle norme di gara e all'art. 61 del D.P.R. 207/2010.

31. Nell'istanza di partecipazione può essere indicato più di un subappaltatore per lo stesso lotto e categoria. Dalle norme di gara non si evince il divieto che un subappaltatore possa essere indicato come tale per lotti diversi da imprese diverse. Pertanto è ammissibile che un subappaltatore possa essere indicato per lo stesso lotto da più imprese partecipanti, in quanto il subappaltatore non è considerabile un "partecipante" alla procedura di gara. Per la qualificazione dei subappaltatori, sono applicabili le norme ordinarie sulla qualificazione nei lavori pubblici ex D.P.R. 207/2010. L'indicazione anche plurima dei subappaltatori in sede di gara è vincolante.
32. Per la qualificazione dei progettisti in sede di gara le dichiarazioni da presentare attengono a quanto previsto dall'art. 3 busta 1 lett. d) delle norme di gara. Se i progettisti poi assumono la qualifica anche di concorrenti in RTI, dovranno presentare la dichiarazione completa ex art. 38 del D.Lgs 163/2006. Pertanto la qualificazione per la progettazione potrà avvenire nei seguenti modi:
- Con il certificato SOA per la progettazione;
 - A mezzo di R.T.I. con progettisti (che assumono la qualità di concorrenti). In questo caso i progettisti dovranno presentare dichiarazione completa ex art. 38 D. Lgs. 163/2006, oltre alla dichiarazione sul possesso dei requisiti per la progettazione;
 - A mezzo di dichiarazione di avvalersi di progettisti qualificati. In questo caso i progettisti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per la progettazione.
 - A mezzo di avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006. In questo caso la partecipazione del progettista è sottoposta a tutte le prescrizioni ed i limiti indicati al citato articolo. Pertanto il progettista ausiliario non potrà partecipare in tale qualità per altre imprese partecipanti o partecipare al medesimo lotto quale mandante di RTI.
33. Fermo quanto indicato al chiarimento n. 32, un concorrente può indicare il medesimo progettista per tutti i lotti per i quali intende proporre offerta. Nel caso si partecipi a più lotti con progettisti diversi, nell'unica busta amministrativa, dovranno essere inserite le specifiche dichiarazioni dei soggetti individuati quali progettisti. E' possibile quindi che il medesimo progettista possa essere indicato da più concorrenti per il medesimo lotto.
34. Considerando che "l'offerta tecnica" si sostanzia in un progetto, si ritiene che i progettisti qualificati in uno dei modi indicati al precedente chiarimento n. 32, debbano sottoscrivere gli elaborati.
35. Per quanto attiene alla partecipazione di Consorzi, si deve confermare quanto precisato al chiarimento n. 2 e pertanto anche i Consorzi, quali partecipanti alla gara, non potranno essere indicati da un concorrente, a pena di esclusione, quali subappaltatori.
36. Per calcolare il fatturato dei professionisti negli ultimi 5 anni è possibile prendere in considerazione sia l'attività svolta con studio associato sia il fatturato relativo all'attività individuale purchè riferibili alla specifica attività professionale. Il fatturato deve riguardare comunque solo attività di progettazione. Nella dichiarazione sostitutiva dei progettisti per "importo" deve intendersi unicamente l'importo degli onorari dei lavori progettati, al netto di IVA, ma comprensive di CNPA.
37. Per quanto riguarda il meccanismo di attribuzione del punteggio prescritto a pag. 11 del CSA (ART. 7 Valutazione delle offerte) "– aumento percentuale della superficie totale.....", si ritiene di dover chiarire quanto segue:
- Aumento percentuale tra lo 0% ed il 5% (compreso) della superficie totale: punti 3. Ogni aumento percentuale compreso tra questo intervallo avrà il medesimo punteggio, pari a 3 (ad es. il concorrente A, che offre un aumento dello 0,5%, otterrà 3 punti, come il concorrente B che offre un aumento del 5%).
 - Aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso) della superficie totale: fino a punti 6.

In questo caso non avendo indicato alcun sistema di attribuzione del punteggio si applicherà la formula proporzionale, come segue:

$3 + \text{aumento\% da valutare} / \text{aumento\% massimo} \times 3$

Ad es. il concorrente A offre l'aumento dell'8%, mentre il concorrente B offre l'aumento del 10%. Il concorrente A ottiene 5,4 punti, mentre il concorrente B ottiene 6 punti).

38. Il CIG del LOTTO 7 è 440235389D.

39. L'indicazione sulla busta esterna del plico dei lotti per i quali si intende partecipare è utile, ma non obbligatoria.

40. La dichiarazione sostitutiva da presentare in sede di gara, il modello offerta economica, nonché il modello GAP, sono liberamente scaricabili dal sito www.intercent-er.it

41. In merito alle copie fotostatiche e su supporto informatico richieste dalle norme di gara a pagina 10, si tratta di copie semplici, purchè conformi agli originali, ammissibili anche se prive della riproduzione di timbri o di firme apposte sugli originali.

42. Si conferma che il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico – organizzativi ed economico – finanziari previsti dal D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010, e pertanto solo per le lavorazioni superiori a 150.000,00 Euro necessiteranno di certificazione SOA.

43. Se la partecipazione dei progettisti alla procedura è in RTI, comporterà che gli stessi saranno considerati partecipanti alla procedura e pertanto soggetti a tutti gli adempimenti, obblighi e limiti prescritti ai partecipanti.

44. Nel caso di partecipazione di più progettisti tra loro raggruppati, è sufficiente che i requisiti di fatturato siano soddisfatti dal raggruppamento in generale